

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di co-location (housing) delle risorse IT e TLC di INAIL - ID 1855

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;

CHIARIMENTI

1) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 5 - Capitolato tecnico, Paragrafo 2.1.1 pag 8.

Nel capitolato tecnico si richiede la disponibilità di "un sistema di monitoraggio in termini di parametri ambientali e di funzionamento delle infrastrutture asservite alle risorse IT e TLC di INAIL oggetto del Servizio (comprendente almeno temperatura, umidità, stato di funzionamento impianti di climatizzazione, UPS, PDU) nonché in termini di reali consumi elettrici relativi alle sole infrastrutture IT e TLC di INAIL oggetto del Servizio".

Si chiede di confermare che i rack messi a disposizione dall'Istituto sono provvisti di appositi sensori per la raccolta dei dati richiesti e che il protocollo con il quale vengono messi a disposizione i dati elementari è Simple Network Management Protocol (SNMP). In caso contrario, si chiede di confermare che l'acquisto dei sensori e l'installazione è a carico del Fornitore con il supporto del personale INAIL.

Risposta

Come previsto al par. 2.1.1 del documento Allegato 5 - Capitolato tecnico, "In sede di offerta, il Concorrente dovrà illustrare il sistema di monitoraggio proposto e le variabili che attraverso tale sistema potranno essere monitorate da INAIL". Pertanto tutto ciò che è caratterizzante la soluzione proposta sarà a carico del Fornitore, fatta evidentemente salva la funzionalità finale richiesta in capitolato tecnico.

Comunque si chiarisce che i rack attualmente installati, ad oggi, non sono provvisti di appositi sensori per la raccolta dei dati richiesti.

2) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 5 - Capitolato tecnico, Paragrafo 2.1.2 pag. 8.

Nel capitolato tecnico si richiede la disponibilità di "un'area magazzino, utilizzabile dal Cliente e da personale da esso autorizzato, in grado di garantire sicurezza e controllo degli accessi, idonea allo stoccaggio del materiale di risulta dalle installazioni degli apparati ICT e atta a contenere gli apparati in attesa di installazione. Nel caso in cui tale area non sia dedicata ad INAIL ma condivisa con altri clienti, i materiali e gli apparati di proprietà di INAIL dovranno essere conservati attraverso sistemi idonei a preservarne l'integrità, quali ad esempio cassaforti o armadi di sicurezza". Si chiede di indicare il dimensionamento dell'area magazzino da dedicare ad INAIL.

Risposta

Il dimensionamento dell'area magazzino deve essere almeno pari a 35 mq.

3) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 5 - Capitolato tecnico, Paragrafo 2.4 pag. 12.

Nel capitolato tecnico si riporta che: "Il cablaggio passivo è anch'esso a carico del Fornitore e remunerato nell'ambito del canone dei servizi di housing, senza alcun costo aggiuntivo per INAIL."

Si chiede di fornire il dettaglio per ogni Rack di: numero di connessioni in rame e fibra (LC/MPO); necessità di ulteriori cassette ottiche e patch panel in rame oltre a quelli già presenti ed evidenziati in appendice.

Risposta

Eventuali ulteriori cassette ottiche o patch panel sono in carico all'Amministrazione.

Di seguito si riporta il dettaglio per ogni rack del numero di connessioni in rame, fibra e twinax.

Nome rack	Tipologia Patch Cord			Totale complessivo
	Fibra (LC e/o SC)	Rame (RJ45)	TWINAX	
10-10	16	16		32

10-11	12	5	8	25
10-12	12	5	11	28
10-13	6	16	10	32
10-14	6	13	16	35
10-2	12	34		46
10-3		4	8	12
10-4		2	4	6
10-5		2	4	6
10-6	14	34		48
10-9	4	11	10	25
5-1	10	5		15
5-10 (3PAR)	20	5		25
5-11 (3PAR)	20	5		25
5-12	4	4		8
5-13		13		13
5-15 (VMAX)	88	2		90
5-16 (VMAX)	88	2		90
5-19		1		1
5-2	48	1		49
5-20		1		1
5-3	2	36		38
5-4	21	11		32
5-5	8	12		20
5-9	31	8		39
7-1	35	13		48
7-12	20	4		24
7-13	16	3		19
7-14	4	8		12
7-15	4	17		21
7-16		8		8
7-17	18	1		19
7-18	3	16		19
7-2	14	32		46
7-25	4	29		33
7-26	2	29		31
7-27	4	33		37
7-28	4	36		40
7-3	39	8		47
7-4	13	28		41
8-1	2	4		6
8-10	8	21		29
8-11		8		8
8-12	4	37		41
8-13		13		13
8-14	2	37		39
8-15		8		8
8-16	2	40		42
8-17	20	8		28
8-18	20	17	12	49
8-2	61			61
8-25		8		8
8-26	2	15		17
8-27		26		26
8-28	16	4		20

8-3	8	18		26
8-4	4			4
8-5	4			4
Telco 1	9	4		13
Telco 2		10		10
Telco 3	4	5		9
Totale Complessivo	768	796	83	1647

4) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 5 - Capitolato tecnico, Paragrafo 2.1.1 pag. 7.

Nel capitolato tecnico si riporta che: *“Si rappresenta che la dimensione dello spazio iniziale atto ad ospitare tutte le risorse ICT di INAIL potrebbe essere pari a 350 mq, con la possibilità opzionale di espansione fino a 500 mq. La misura indicata è puramente indicativa: il Fornitore, infatti, potrà offrire uno spazio inferiore, purché ne dimostri l’idoneità ad ospitare le risorse ICT di INAIL..”*

Al fine di poter effettuare un corretto dimensionamento dello spazio atto ad ospitare tutte le risorse ICT di INAIL, si chiede di fornire indicazioni sulla dimensione di ogni rack.

Risposta

La maggior parte dei rack, oggetto del servizio di housing, possiedono dimensioni standard ovvero: W 80 cm - D 120 cm per 42 UNIT.

Ai suddetti rack si aggiungono i seguenti, di cui si riportano puntualmente le relative dimensioni:

- rack 5-1: DELL EMC ECS (H 190,8 cm - W 61 cm - D 111,7 cm);
- rack 5-2: DELL EMC VPLEX - Storage Array (H 190 cm- W 60 cm- D 105,4 cm);
- rack 5-3 e 5-9: DELL EMC VNX - Storage Array (H 190,8 cm - W 61,1 cm - D 111,8 cm);
- rack 5-10 e 5-11: HP 3PAR - Storage Array (H 200,6 cm- W 59,7 cm- D 112,5 cm);
- rack 5-12 e 5-13: DELL EMC Data Domain (H 190,8 cm - W 61,1 cm - D 99,2 cm);
- rack 5-15 e 5-16: DELL EMC VMAX - Storage Array (H 194,7 cm- W 76,2 cm- D 106,7 cm);
- rack 8-1 e 8-2: IBM zSeries - Server (H 201,3 cm- W 78,4 cm- D 157,5 cm);
- rack 8-3: IBM pSeries 795 - Server (H 201,4 cm- W 77,5 cm- D 148,6 cm);
- rack 8-4: IBM IDAA PUREDATA - Storage Array (H 202 cm- W 64,8 cm- D 110 cm);
- rack telco 1, telco 2 e telco 3: W 80 cm - D 80 cm per 42 UNIT.

5) Domanda

In riferimento documento: Allegato 5 - Capitolato tecnico, Paragrafi 1.5 pag. 6 e 2.1.1 pag. 7, Appendice al Capitolato Tecnico.

Nel capitolato tecnico si riporta che: *“Si rappresenta che la dimensione dello spazio iniziale atto ad ospitare tutte le risorse ICT di INAIL potrebbe essere pari a 350 mq, con la possibilità opzionale di espansione fino a 500 mq. La misura indicata è puramente indicativa: il Fornitore, infatti, potrà offrire uno spazio inferiore, purché ne dimostri l’idoneità ad ospitare le risorse ICT di INAIL..”*

Al fine di poter effettuare un corretto dimensionamento dello spazio atto ad ospitare tutte le risorse ICT di INAIL, si chiede di specificare l’assorbimento complessivo dei rack, considerando che la somma degli assorbimenti dei rack evidenziata nell’Appendice ha valore pari a 526 KW, mentre il valore dell’assorbimento complessivo evidenziato nel par. 1.5 è pari a 346 KVA (pari a 276,8 Kw). Si chiede, inoltre, di evidenziare il rapporto tra l’assorbimento complessivo effettivamente misurato e la potenza nominale complessiva attualmente installata dei sistemi.

Risposta

Il valore dell’assorbimento complessivo da tenere in considerazione ai fini del corretto dimensionamento del servizio di housing è ricavabile dalla somma degli assorbimenti dei singoli rack riportati nel documento Appendice “Descrizione del contesto tecnologico - Elenco delle risorse IT e TLC”, ed è pari pertanto a 527,4 KW e non a 526 KW come invece riportato nella domanda. I valori di assorbimento complessivi indicati nel par. 1.5 del Capitolato Tecnico pari a 224 KVA e 122 KVA, la cui somma è pari a 346 KVA, sono da considerare, invece, frutto di un mero errore materiale.

Infine il rapporto tra l’assorbimento complessivo effettivamente misurato e la potenza nominale complessiva attualmente installata dei sistemi è pari a circa 0,5.

6) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 3 - Offerta tecnica, schema di risposta.

Si chiede di confermare che il cap. 8 “GRADO DI FLESSIBILITÀ DEL FORNITORE PER LA PRESA IN CARICO DI RACK AGGIUNTIVI DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO” è da intendersi come cap.9 e che la numerazione dei capitoli successivi deve essere modificata di conseguenza.

Risposta

Si conferma.

7) Domanda

In riferimento al documento: Disciplinare - Par. 9.3 a pag. 38

Si prega di confermare se, relativamente alla comprova del requisito di cui al punto III.1.3 lettera b) del bando di gara, sia possibile fornire in sostituzione delle copie conformi all'originale dei 3 contratti richiesti, certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore, con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia di servizi richiesto.

Risposta

Relativamente alla comprova del requisito di cui al punto III.1.3 lettera b) del bando di gara, è possibile fornire, in luogo *“della copia conforme all'originale dei tre contratti aventi ad oggetto i servizi analoghi alle attività oggetto di gara, dal quale evincere gli importi, le date e l'oggetto degli stessi”* di cui al par. 9.3 del disciplinare di gara, certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto - a comprova di quanto dichiarato con riferimento al punto III.1.3. lett. b) del bando di gara - le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dall'Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

8) Domanda

In riferimento al documento: Capitolato - Par. 2.2 a pag. 9.

Si chiede di specificare cortesemente se, per quanto riguarda la fornitura della connettività "punto-punto in fibra spenta", è necessario fare riferimento al fornitore del contratto SPC conn.

Risposta

Non è necessario fare riferimento al fornitore del contratto dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

9) Domanda

In riferimento al documento: Capitolato - Par. 2.1.2 a pag. 8.

Per quanto riguarda la Control Room da implementare con "Videowall", si chiede cortesemente di indicare se l'infrastruttura IT necessaria alla visualizzazione dei dati su tale Videowall è parte della fornitura o verrà resa disponibile da INAIL. In ogni caso si chiedono le specifiche tecniche di tale infrastruttura, al fine di creare lo spazio per ospitarla.

Risposta

L'infrastruttura IT necessaria alla visualizzazione dei dati su Videowall non è parte della fornitura e verrà resa disponibile INAIL in caso di Disaster Recovery. Come previsto al par. 2.1.2 del documento Allegato 5 - Capitolato tecnico *“il Fornitore dovrà mettere a disposizione di INAIL...una sala per ospitare la Service Control Room dell'Istituto per almeno n. 6 persone con relative PdL e n. 1 videowall costituito da quattro monitor da 55 pollici ciascuno, da utilizzare in caso di Disaster Recovery.”*

10) Domanda

In riferimento al documento: Capitolato - Par. 3.2 a pag. 17.

Si prega cortesemente di specificare, per singola fascia di rack, il numero massimo di porte rame/fibra del rack.

Risposta

Si rinvia alla risposta del chiarimento n. 3.

11) Domanda

In riferimento al documento: Disciplinare - Par. 2.2 a pag. 7.

Si prega di confermare che il prezzo delle aree e locali accessori (di cui capitolato pag. 8 paragrafo 2.1.2), debba essere distribuito in maniera proporzionale sui canoni mensili per fascia di rack; oppure debbano essere considerati come prezzo separato.

Risposta

Come previsto nel capitolato tecnico par. 2.1.2 il fornitore dovrà mettere a disposizione di INAIL un insieme di aree e locali aggiuntivi, inclusi nel prezzo del servizio di housing.

12) Domanda

In riferimento al documento: Disciplinare - Par. 2 a pag. 80.

Per quanto riguarda l'indicazione di 29 rack aggiuntivi "vuoti", si prega di indicare la distribuzione ipotizzata per fascia di appartenenza o si debba ipotizzare la stessa proporzione attuale.

Risposta

Il contesto descritto nel documento Appendice "Descrizione del contesto tecnologico - Elenco delle risorse IT e TLC" è quello di riferimento alla data di stesura del Capitolato Tecnico. A valle della stipula del contratto, secondo le modalità e le tempistiche indicate al par 3.2 del Capitolato Tecnico, sarà fornito l'elenco aggiornato del perimetro IT e TLC coinvolto nell'affidamento del servizio di housing. Non è possibile prevedere la distribuzione per fascia di potenza elettrica assorbita futura dei 29 rack risultati vuoti alla data di stesura del Capitolato Tecnico.

13) Domanda

In riferimento al documento: Appendice - Par. 2 a pag. 3.

Si prega di specificare meglio cosa si intende per "potenza elettrica assorbita xx kW": è la somma delle potenze di targa di tutti gli apparati montati nel rack?

Risposta

Si conferma.

14) Domanda

In riferimento al documento: Appendice - Par. 2 a pag. 3.

Nel caso in cui la risposta alla domanda precedente sia positiva, si prega di indicare se come potenza elettrica consumata si deve considerare il 100% del dato di targa o meno.

Risposta

La potenza elettrica consumata dipende dall'utilizzo reale degli apparati montati nel rack e potrebbe non coincidere con il 100% del dato di targa.

15) Domanda

In riferimento al documento: Capitolato - Par. 3 a pag. 14.

Si prega di indicare il limite massimo di potenza erogabile in kW, della Fascia 3 dei rack, con potenza maggiore o uguale a 10 kW.

Risposta

Non è possibile definire ad oggi un limite massimo di potenza erogabile in kW della fascia 3 dei rack.

Nel documento Appendice "Descrizione del contesto tecnologico - Elenco delle risorse IT e TLC" riporta il dettaglio della potenza elettrica assorbita per ciascun rack in possesso di INAIL alla data di stesura del Capitolato Tecnico. Tali elenchi sono stati forniti a mero titolo indicativo e non esaustivo e sono suscettibili di possibili variazioni nel corso della durata contrattuale, come previsto e disciplinato nel par. 1.5 del Capitolato Tecnico.

16) Domanda

In riferimento al documento: Capitolato - Par. 8.3 pag. 33.

Si prega di specificare in dettaglio il significato dei vari pesi (W) presenti in tabella, non costituendo questi una percentuale.

Risposta

Come previsto al par. 8.3 del Disciplinare, *"I pesi riportati nella precedente tabella sono basati su stime quantitative calcolate su un utilizzo presunto dei servizi da parte della Committente nell'arco di tempo dell'intera durata del Contratto, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali. I pesi, dunque, rappresentano le stime quantitative dei volumi complessivi dei servizi fatturati alla Committente in corrispondenza del numero di rack e del periodo medio in cui il servizio di housing è attivo per ciascuno di essi, in considerazione, altresì, di fenomeni di gradualità delle richieste di attivazione dei servizi"*.

Si fornisce il seguente esempio:

- il valore 1704, indicato nella tabella a p. 33 del Disciplinare di gara, rappresenta la stima della quantità complessiva prevista per il servizio di housing erogato in modalità continuativa (comprensivo del servizio di collegamento punto-punto in fibra ottica spenta e del servizio di assistenza e manutenzione), così come indicato al par. 3.1 del capitolato tecnico ed è determinato dal prodotto del numero stimato di rack di fascia ≤ 3kW per il numero di mesi complessivi previsti per l'intera durata contrattuale;
- il valore 15694540,00000, del pari indicato nella tabella a p. 33 del Disciplinare di gara, rappresenta la stima quantitativa dei kWh di potenza elettrica consumata, complessiva, prevista nell'arco di tempo dell'intera durata contrattuale.

Si precisa, inoltre, quanto previsto nel suddetto par. 8.3 del Disciplinare di gara, ovvero che: “[...] *detti pesi sono utilizzati come mero meccanismo deterministico per il confronto delle offerte economiche, e non sono in alcun modo impegnativi circa l'effettiva diffusione dei servizi e i relativi consumi nell'ambito del Contratto, né vincolanti ai fini contrattuali, atteso che in caso di aggiudicazione il Fornitore si impegna a prestare ogni servizio richiesto sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito, secondo quanto indicato nello Schema di Contratto.*”

17) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 4 Schema di Contratto condizioni generali - Par. 1G a pag. 2.

Con riferimento all'art. 1G, si chiede di confermare che l'offerta del Fornitore sarà allegata al contratto e che pertanto, per quanto non regolato dal contratto stesso, si farà riferimento a quanto previsto nell'offerta stessa.

Risposta

L'art. 1 G dello Schema di Contratto condizioni generali prevede al comma 1 che: “*Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto*”. Al comma 2 si precisa che “*L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: [...]*”. Al successivo comma 3 si chiarisce che “*In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza*”.

18) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 4 Schema di Contratto condizioni generali - Par. 5G.

Con riferimento all'art. 5G, si chiede di confermare che l'ambito di applicazione del primo comma si deve intendere riferito ad eventuali creazioni intellettuali ed opere di ingegno realizzate per la Committente nell'ambito del Contratto, per la quale il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali realizzati non violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Risposta

Non si conferma. L'art. 5 G dello Schema di Contratto Condizioni Generali, stabilisce che: “*L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui*”. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione citata, pertanto, non è limitata alle sole “*creazioni intellettuali ed opere di ingegno realizzate per la Committente nell'ambito del Contratto*”.

19) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 4 Schema di Contratto condizioni generali e condizioni speciali - Par. 7G e 5S.

Con riferimento agli artt. 7G e 5S, confermare che il software che rimarrà di proprietà della Committente è solo l'eventuale software sviluppato dal Fornitore appositamente per la Committente nell'ambito dell'oggetto del Contratto, restando di proprietà del Fornitore qualsiasi software o altro materiale preesistente utilizzato dal Fornitore per effettuare i servizi previsti nel contratto e/o licenziato alla Committente nell'ambito del medesimo contratto.

Risposta

Fermo restando quanto previsto al comma 1 di entrambi i citati articoli, secondo il quale “*La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto*”, con riferimento al “*software*” si conferma che rimarrà di proprietà della Committente solo l'eventuale software

sviluppato dal Fornitore appositamente per la Committente nell'ambito dell'oggetto del Contratto, restando di proprietà del Fornitore qualsiasi software o altro materiale preesistente utilizzato dallo stesso per effettuare i servizi previsti nel contratto e/o licenziato alla Committente nell'ambito del medesimo contratto.

20) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 4 Schema di Contratto condizioni generali e Allegato 8 - Par. 8G (Allegato 4).

Con riferimento all'art. 8G in particolare alle previsioni di cui all'Allegato 8, nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest'ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti:

a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile ; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo;

b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: 5M dollari US per sinistro e per anno assicurativo;

c. una polizza assicurativa definita "Liability vs workers" a copertura della responsabilità dei lavoratori del Fornitore; Massimale assicurato: USD 5M.

Risposta

Premesso che non risulta chiaro il tenore del quesito, con riferimento alle modalità di presentazione e al contenuto della polizza assicurativa richiesta ai fini della stipula del contratto, si rimanda a quanto descritto nel par. 12 del Disciplinare di gara nonché a quanto previsto nell'allegato 8 "Condizioni di assicurazione" e nell'art. 8 G dello Schema di Contratto condizioni generali.

21) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 4 Schema di Contratto condizioni generali e Allegato 8 - Par. 8G (Allegato 4).

Con riferimento all'art. 8G e all'Allegato 8, si chiede conferma che:

1. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;

2. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;

3. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori;

4. In caso di RTI; non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, coerenti con i requisiti richiesti dal bando di gara

5. "Con riferimento al secondo requisito richiesto per la polizza Responsabilità civile professionale, "estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di CDP, subappaltatori e loro dipendenti", è possibile omettere tale copertura nella polizza Responsabilità civile professionale, ove tale ambito sia già coperto dalla polizza "General Liability".

Risposta

1. Secondo quanto previsto dal par. 12 del Disciplinare di gara, *"Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 8 del Disciplinare. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza"*.

2. Si rinvia alla risposta alla domanda n. 20.

3. Come previsto nel par. 12 del Disciplinare di gara, *"come previsto al successivo paragrafo 13 del presente Disciplinare, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Committente delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori"*.

4. In caso di RTI orizzontale la mandataria può stipulare la polizza ma necessariamente le altre componenti del RTI devono risultare assicurate nella polizza stessa, ovvero presentare una polizza che abbia come assicurato il soggetto RTI; in caso di RTI verticale le coperture possono essere presentate singolarmente dalle componenti non in ragione della quota ma in ragione della attività specifica che svolgeranno all'interno della RTI verticale, per come indicata nell'ambito della documentazione di gara.

5. Le clausole previste nell'Allegato 8 "Condizioni di Assicurazione" ai documenti di gara devono essere recepite in tutte le polizze richieste nell'ambito dell'iniziativa.

22) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 4 Schema di Contratto condizioni generali - Par. 11G.

Con riferimento all'art. 11G, si chiede di confermare che le fattispecie di cui al comma 3, lettera b) devono intendersi limitate alle "fattispecie che facciano venire meno, oggettivamente, il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto".

Risposta

Non si conferma. Si rimanda al contenuto del comma 3 dell'art. 11 G dello Schema di Contratto Condizioni Generali.

23) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 4 Schema di Contratto condizioni generali - Par. 16G.

Con riferimento all'art. 16G "Trattamento dei dati personali" confermare che:

a. il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.

b. Il Titolare è l'unico responsabile nel determinare i fini ed i mezzi per il trattamento, da parte del Fornitore, dei Dati Personali forniti nell'ambito del contratto e che le misure di sicurezza adottate dal Fornitore, come descritte nell'offerta tecnica del Fornitore, garantiscano un adeguato livello di protezione.

c. Prima di iniziare qualsiasi trattamento dei Dati Personali, la Committente informerà il Fornitore di qualsiasi categoria speciale di dati contenuta nell'ambito dei Dati Personali e di qualsiasi limitazione o particolare requisito per il trattamento di tali dati, incluse eventuali limitazioni al trasferimento degli stessi, garantendo altresì che l'erogazione dei Servizi come descritta nel contratto sia in linea con tali limitazioni o requisiti speciali.

d. Con la firma del contratto la Committente, in qualità di "Titolare", nominerà il Fornitore e si impegnerà a nominare eventuali suoi subfornitori quali Responsabili esterni del trattamento dei Dati Personali sulla base delle presenti condizioni e della normativa vigente applicabile, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica)."

e. La Committente concorda che, qualora il Fornitore lo ritenga appropriato o utile per l'erogazione dei Servizi, lo stesso potrà trasferire i dati della Committente, inclusi i Dati Personali, alle terze parti e ai paesi EU precedentemente notificati alla Committente.

f. Ove applicabile, la Committente consentirà la nomina di AdS da parte del fornitore e subfornitori e la relativa conservazione a 180 gg degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.

g. Si chiede di confermare se, laddove fosse previsto un RTI, si prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per il RTI ovvero se è possibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI".

Risposta

Di seguito si riportano le risposte relative a ciascun punto elenco riportato nel quesito:

a. con la nomina a Responsabile del trattamento di dati, la Committente/Titolare fornirà adeguate istruzioni al Responsabile sul trattamento da effettuare; con la sottoscrizione del contratto il Responsabile si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove previsto, nei confronti delle persone fisiche di cui vengano forniti alla Committente i dati personali necessari per l'esecuzione del contratto e per le finalità ivi descritte;

b. si conferma che il Titolare decide le finalità e le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza; il Fornitore/Responsabile sarà tenuto ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente;

- c. nella nomina a Responsabile del trattamento dei dati, il Titolare/Committente fornisce al Responsabile le istruzioni necessarie per l'attuazione del trattamento di dati;
- d. si conferma che la Committente/Titolare potrà, a sua discrezione e ove ritenuto necessario, nominare eventuali subfornitori del Fornitore quali Responsabili del trattamento dei dati; si conferma che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica;
- e. il trasferimento dei dati potrà avvenire solo a seguito di specifica richiesta; la Committente valuterà tale eventuale possibilità alla luce dell'informativa fornita agli interessati;
- f. la Committente/Titolare potrà, a sua discrezione, consentire la nomina di AdS da parte del Fornitore;
- g. si conferma che, ove ritenuto necessario, la Committente potrà nominare un Responsabile del trattamento dei dati per conto di ciascuna società del RTI.

24) Domanda

In riferimento al documento: Allegato 4 Schema di Contratto condizioni speciali - Par. 13S.

Con riferimento all'art. 13S "Penali", anche in considerazione di quanto espresso nel comma 14 del medesimo articolo, in cui si prevede il diritto della Committente di risolvere il contratto in caso di superamento della soglie di penalità del 10% del valore del contratto, confermare che l'importo complessivo delle penali addebitabili al Fornitore non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale.

Risposta

Si ribadisce che l'art. 13 S dello Schema di Contratto Condizioni Speciali, comma 14, prevede la "*facoltà*" per la Committente "*in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni*", nel caso in cui "*l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale*".

Dott. Francesco Licci
(Il Direttore Sourcing ICT)